Azienda USL Toscana centro







Focus rischio lavoro in quota e rischio per terzi (alcol e droghe)

Dr. Enrico Luchetti
UFC Pisll Firenze 1



Comma 4 e 4-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza StatoRegioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per
l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza

Quadro Normativo

- Provvedimento n. 2540/CU del 16/03/2006 (GU n.75 del 30/03/2006) per il rischio terzi legato al consumo di bevande alcoliche.
- Provvedimento n.99/CU del 30 Ottobre 2007 (GU n. 266 del 15/11/2007) in materia di rischio per terzi legato all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

TABELLA COMPARATIVA DELLE MANSIONI A ELEVATO RISCHIO PER ALCOL E TOSSICODIPENDENZA

Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (provvedimento 16 marzo 2006)	Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza del 30/10/2007
Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:	Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto gennaio 1927, e successive modificazioni);	a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);	
c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);	
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);	b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);	
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);	c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162):	

Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati

- dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati

assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:	2) Mansioni inerenti le attività di trasporto :		
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;	a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;		
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;	b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;		
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;	c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;		
d) personale navigante delle acque interne;	d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;		
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti	e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,		

Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati

esplosivi;

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

 f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 	f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;		
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posa tubi;	g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posa tubi;		
h) responsabili dei fari;			
i) piloti d'aeromobile;			
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;	h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;		
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;	i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;		
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;	l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;		
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;	m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;		
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;	n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;		
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di	3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della		

Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati

- 10) Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Differenze alcool e droga

	DROGHE	ALCOOL	
Finalità:Prevenzione infortuni dei Lavoratori esposti e terzi	SI	SI	
Esistenza di un elenco chiuso di attività lavorative	SI	SI	
Automatica sorveglianza sanitaria	SI	NO	
Obblighi rivolti anche ai Lavoratori autonomi	NO	NO	
Test per il controllo dell'assunzione della sostanza	OBBLIGO	POSSIBILITA'	
Disciplina della modalità di effettuazione dei controlli	SI	NO	
Precisa definizione dei test da effettuare	SI	NO	
Possibilità di controesame	SI	NO	
Gestione del Lavoratore positivo al test	SI	NO	
Presenza di valori di Riferimento	SI	NO	

....Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento.....

Legge n. 125 del 30 marzo 2001

Provvedimento di Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006

La lettura coordinata di queste norme porta sostanzialmente a distinguere due aspetti, due situazioni:

1.il divieto di bere alcolici sul luogo di lavoro, con possibilità di verificare il rispetto di tale divieto attraverso l'effettuazione di test alcolimetrici sul Lavoratore;

2.la verifica di assenza di alcol-dipendenza in sede di sorveglianza sanitaria.

Art. 15 della L.125/2001 disposizioni per la sicurezza sul lavoro

nelle attività lavorative che comportano:

☐un elevato rischio di infortuni

un elevato rischio per la sicurezza, incolumità o salute di terzi

è fatto divieto di somministrare e di assumere bevande alcoliche

Le due finalità che si propone il legislatore

1) La prevenzione di infortuni in attività particolarmente rischiose per il lavoratore o per i terzi



divieto e controllo (test alcolimetrici e sanzioni) Informazione, formazione, sensibilizzazione

2) La facilitazione dell'avvio a percorsi terapeutici dei soggetti alcoldipendenti



Informazione, formazione, sensibilizzazione

Controlli alcolimetrici

- 1) Non stabilisce un limite soglia di alcolemia, anche se molti si orientano sull'alcolemia zero
- 2) Non specifica nulla in merito alla gestione del lavoratore riscontrato positivo al test alcolimetrico
- 3) Non prevede alcuna possibilità di controesame
- 4) Non definisce le conseguenze di un eventuale rifiuto del lavoratore
- 5) Crea una palese contraddizione tra i limiti previsti dal codice della strada e quelli (non) previsti dalla L. 125 quando il conducente è in occasione di lavoro

Linee guida/di indirizzo alcool e lavoro Regionali

- Friuli Venezia
- **≻**Piemonte
- ➤ Emilia Romagna
- **≻**Puglia
- ► P.A Trento
- > Toscana

Regione Toscana

 Provvedimento n. 2540/CU del 16/03/2006 (GU n.75 del 30/03/2006) per il rischio terzi legato al consumo di bevande alcoliche.

• Deliberazione del 09 Dicembre 2013 n° 1065 della dalla Regione Toscana che contiene le "Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

"Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1065/2013: indirizzi operativi"

Finalità

- Consentire ai competenti servizi delle Aziende USL del territorio toscano ed ai medici competenti l'applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio di cui nell'allegato 1 del documento di Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006
- Fornire il supporto specialistico alcologico
- Prevedere un criterio omogeneo di tariffazione dei costi a carico del datore di lavoro

Compiti dell'azienda e del MC

Il datore di lavoro provvede alla stesura di un "Regolamento specifico contenente le politiche aziendali rispetto all'alcol" con particolare riguardo a:

➤ valutazione e gestione del rischio legato all'assunzione di alcol

Proposte di programmi ed azioni di promozione della salute, nell'ambito delle attività di informazione e formazione.

Il medico competente collabora a tale attività.

Valutazione dei rischi e misure di prevenzione

- Individuare l'esistenza nell'azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell'elenco delle lavorazioni per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto dell'assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo.
- Individuare *un pool di mansioni alternative* per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza

Valutazione dei rischi e misure di prevenzione

- Definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vigerà il divieto di assunzione sia all'interno dell'azienda che al di fuori, esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti vendita aperti anche al pubblico all'interno dell'area dell'azienda, compresi i distributori automatici
- Definire le procedure aziendali da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro

Info/formazione

Provvedere all'informazione di tutti i lavoratori ed alla formazione dei lavoratori ricompresi nell'elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance. I contenuti minimi della formazione dovranno essere:

- •effetti acuti e cronici dell'alcol sulla performance ad alcolemie crescenti;
- •interazioni dell'alcol con sostanze eventualmente presenti nel ciclo produttivo e con farmaci;
- •normativa specifica alcol-lavoro e riflessi sulla sorveglianza sanitaria;
- •chiarimenti sulla estensione del divieto di assunzione di alcolici anche ai periodi antecedenti l'ingresso al lavoro;
- modalità di esecuzione di test con etilometro;
- •esplicitazione del protocollo sanitario e dei dei provvedimenti aziendali in caso di positività.

Sorveglianza Sanitaria: Indirizzi operativi Regione Toscana

Il medico competente istituisce il "Protocollo sanitario da adottare per la sorveglianza sanitaria delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni

Obbligo di SS: quando sussiste obbligo per altro fattore di rischio diverso dall'alcool

Protocollo sanitario: Fornisce indirizzi condivisi con organismi scientifici ed organi di vigilanza....Resta ferma la facoltà del MC di eseguire un protocollo sanitario diverso purchè di pari efficacia ed adeguatamente motivato.

Guida Mezzi (pat.b): Non applicabile a coloro che usano mezzi di servizio o si spostano sul territorio insieme ad altri lavoratori per svolgere una diversa mansione

Mansioni sociali e socio sanitarie: circoscritta a operatori che erogano prestazioni di assistenza alla persona

Non idoneità per assunzione di alcool: Il di individua nuova mansione...se non presente .sospensione fino al ripristino di valori alcolemici normali

Caratteristiche dei principali indicatori di abuso

Indicatore di abuso	Matrice biologica	Valore normale	Sensibilita%	Specificità %	T.Max rilevabile nella matrice
Etanolo	Sangue,aria espirata,sudore,saliva	< 0,1 g/l	100	95-100	8-10 h
5-HTOL/ 5-HIAA	Urina	20pmol/nmol	60-80	90-95	20-25 h
Etilglucoronide	Urina,sangue,cheratina	Assente	Alta	Alta	S 25 h U 90 h C 3-6 mesi
MCV	Sangue	< 100	50-70	60-70	1-3 mesi
AST	Sangue	< 18	30-50	60	1-3 mesi
ALT	Sangue	< 22	20-45	65	1-4 sett
GammaGT	Sangue	< 28	60-70	70	2-5 sett
CDT	Sangue	<2,6%GC <1,3%Cap/hplc	60-90	> 90	2-3 stt

Sostanze stupefacenti e psicotrope

DPR n. 309 del 9/10/1990

"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

(G.U. n. 255 del 31 -10-1990)

Provvedimento 30 Ottobre 2007 (Accordo stato-regioni)

Intesa ai sensi dell'art. m8 comma 6 della legge 5 Giugno 2003, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

(GU n. 266 del 15-11-2007)

Provvedimento 18 Settembre 2008 (Accordo stato-regioni)

Accordo...(omissis.) "procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

(GU n. 236 del 8-10-2008)

D.Lgs. 81/08

"Attuazione dell'art. 1" (c.d. tasto unico sulla sicurezza)

Articolo 125 DPR 309/90.

- 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.
- 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
- 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Provvedimento n.99/CU del 30 Ottobre 2007

- Sono sottoposti agli accertamenti sanitari ... i soggetti che svolgono le attività a rischio riportate nell'elenco dall'Allegato A
- Comparto edilizia rientrano tra questi coloro che si occupano della conduzione dei mezzi (per i quali è richiesta la patente C, D o E), delle macchine movimento terra, o di altre macchine per la movimentazione delle merci
- L'elenco dei lavoratori che svolgono tali mansioni deve essere compilato dal datore di lavoro e comunicato, per iscritto, al Medico Competente
- Gli accertamenti prevedono l'anamnesi mirata al riscontro di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, la ricerca di segni e/o sintomi indicativi di assunzione occasionale, regolare e di tossicodipendenza e l'esecuzione di un test tossicologico-analitico di screening su matrice urinaria (accertamento di l° livello)
- Le procedure diagnostico-accertative di II° livello, effettuate esclusivamente nel caso di positività degli accertamenti di I° livello, sono di

Dati lavorativi

Azienda/Reparto:

Mansione: Magazziniere autista mulettista

PROTOCOLLO SANITARIO (in mesi)

RISCHI LAVORAZIONE [0] = accertamento effettuato a discrezione del Medico Competente

MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI VISITA MEDICA (12)

RISCHIO TERZI EMOCR.+ENZ.+ES.URINE+CREAT+TRI (12)

AUDIT C (12)

DROGHE E SOSTANZE PSICOTROPE E

Ultimi esami effettuati

10/10/2019 AUDIT C 10/10/2019 DROGHE E SOSTANZE PSICOTROPE E

10/10/2019 EMOCR.+ENZ.+ES.URINE+CREAT+TRI

Conclusioni

Sulla base della visita (VISITA PERIODICA) effettuata in data 10/10/2019:

- ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/2008 e succ. mod.. ai sensi della L. 125/2001. ai sensi dell'Intesa della C.U. del 30 ottobre 10/10/2019 si emette il seguente giudizio: Idoneo/a alla mansione specifica

Scadenza visita medica successiva: 10/10/2020 previa esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario

LAVORO IN QUOTA Art. 107 commma 1 D.lgs 81/08

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall'alto da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

LAVORO IN QUOTA

- Le cadute dall'alto rappresentano ancora in Italia la prima causa di infortunio mortale
- la letteratura scientifica ha osservato che è presente un certo aumento del rischio di infortunio (in particolare legato a lavori in altezza), con odds ratio da 1,5 a 2, in lavoratori affetti da diabete, epilessia, malattie psichiche, ipoacusia e che assumevano farmaci sedativi, nonché in lavoratori cardiopatici
- art.18, comma c) del D.Lgs. 81/08, "nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza"

LAVORO IN QUOTA Art.41 com.1 D.Lgs 81/08

La *sorveglianza sanitaria* è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente,
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

LAVORO IN QUOTA sfida per il MC

- Si tratta di un rischio non normato, che esita in un infortunio e non in una malattia professionale e che non è influenzato dai tempi di esposizione.
- Il Lavoro in quota rappresenta quindi una condizione lavorativa per la quale non esiste (ancora) un articolato di legge che ne indica le modalità (e gli obblighi) di: valutazione gestione prevenzione ma per la quale esistono sufficienti indicazioni epidemiologiche per sostenere il suo ruolo nell'insorgenza di danni alla salute
- la caduta dall'alto è spesso conseguenza di errore umano, anche del lavoratore, il cui stato o le intercorrenti condizioni di salute possono causare o concausare la caduta

LAVORO IN QUOTA sfida per il MC

"La sorveglianza sanitaria per un rischio non normato è legittima e giustificata purché il rischio stesso sia inserito e valutato nel documento di valutazione del rischio. Il protocollo sanitario deve essere coerente con l'entità del rischio stesso"

Michele Di Lecce, già Procuratore Generale della Repubblica in Genova – Corso di aggiornamento ECM - ANMA – Genova maggio 2013

Medico Competente

- Anamnesi mirata a patologie OTRL
- Valutazione di pregresse patologie che possano controindicare il lavoro in quota
- Promozione della salute (adesione al progetto WHP Regionale)
- Abitudini voluttuarie
- Indagini mirate per la ricerca di patologie specifiche(alterazioni del ritmo cardiaco,patologie respiratorie, diabete, patologie psichiatriche...)

LAVORO IN QUOTA

Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati

10) Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;

Lavoro in quota : Il Ruolo del Medico Competente

- Tutelare la salute del lavoratore
- Informazione specifica di competenza
- Collaborazione con il Datore di lavoro
- Esprimere giudizio relativo alla mansione specifica art. 41 comma 6 D.Lgs 81/08....(anche per il lavoro in quota)
- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente





Grazie per l'attenzione



